



“La Crisi d’Azienda nelle recenti riforme del Codice della Crisi d’Impresa”.

Martedì 23 aprile 2024 ore 17.00 - Università LUMSA

Nel corso dell’incontro sono state illustrate in sintesi le novità che a partire dal 2005 hanno interessato la disciplina degli strumenti di gestione della crisi d’impresa, fino all’emanazione del Nuovo codice della Crisi d’Impresa (D.lgs n. 14 del 12.01.2019) e i criteri fondanti il nuovo corpo di norme. Nel corso dell’incontro è emerso che nel nuovo assetto normativo un’attenzione particolare viene rivolta al rilievo tempestivo della crisi d’impresa, l’obiettivo è quello di prevenire con strumenti di allerta che si giunga ad una fase patologica e che vada persa la continuità aziendale, ricorrendo anche in fase preventiva all’aiuto di un terzo esperto negoziatore. Il criterio cardine sul quale si fonda il nuovo sistema è quello della “preservazione della continuità aziendale”. Al centro della riforma vi è la tutela dell’Impresa e della sua continuità nel tempo: il focus si sposta dall’imprenditore all’impresa. Risultano dunque, rispetto al passato, disincentivate le procedure liquidatorie, finalizzate al solo soddisfo del ceto creditorio, e all’esito delle quali la società cessa di esistere e fortemente incentivate invece le procedure che portano ad un risanamento aziendale (piano attestato di risanamento, concordato in continuità, etc.) e che fanno sì che l’azienda con il suo know how non scompaia dal mercato e venga preservata la continuità aziendale. Dietro a tale impostazione vi è la consapevolezza che tutte le procedure liquidatorie generano ricadute negative sul piano occupazionale, finanziario e più genericamente sociale e dunque il ricorso a procedure liquidatorie deve costituire l’estrema *ratio*. Ed è proprio in quest’ottica che è stata potenziata la possibilità per l’impresa di richiedere le misure di protezione, finalizzate ad impedire ad esempio che il patrimonio aziendale venga aggredito o che venga paralizzata l’operatività finanziaria, in funzione della salvaguardia della continuità aziendale. Il mutamento di prospettiva si riflette anche sulla terminologia adottata: la vecchia “dichiarazione di fallimento”, che poneva l’accento sulle capacità dell’imprenditore, oggi è stata sostituita con la procedura di “liquidazione giudiziale”.

Si è fatto cenno anche agli strumenti di gestione della crisi da sovraindebitamento approntata nel nostro ordinamento per quei soggetti storicamente ritenuti “non fallibili” - quali il piccolo imprenditore, il professionista, la start up, l’impresa agricola – e quindi non assoggettabili alle procedure contemplate nel codice della crisi d’impresa e il ruolo essenziale svolto dagli OCC (Organismi di Composizione della Crisi)

E’ emersa in sintesi e conclusivamente la considerazione che solo “la consapevolezza” da parte dell’imprenditore o comunque dell’organo gestorio, può favorire la gestione tempestiva della crisi d’impresa con l’utilizzo degli strumenti di gestione volti alla salvaguardia della continuità aziendale.